

Italia Oggi – 25 aprile 2009

Risarcito chi perae un diritto a causa di illecito legislativo

Deve essere risarcito chi perde un diritto per illecito legislativo. E cioè perché lo stato italiano non ha recepito una norma comunitaria.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 9147 depositata il 17 aprile 2009, che si occupa delle borse di studio dei medici specializzandi.

In particolare, un medico non aveva avuto il compenso per la frequenza di un corso di specializzazione. Il mancato percepimento dei compensi era da addebitare allo stato italiano che non aveva recepito nel termine previsto una direttiva comunitaria (n. 82/76/Cee).

La causa è stata decisa in appello con una sostanziale vittoria dell'interessato e con una condanna del competente ministero dell'università a risarcire il danno. Lo stesso ministero ha impugnato la sentenza, ma la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito.

Una questione sollevata dal ministero è stata la prescrizione del diritto, che avrebbe diminuito di molto l'importo dovuto al medico. La sentenza in esame ha chiarito che la prescrizione è decennale e non quinquennale. Determinante a questo scopo è la verifica della natura dell'obbligazione.

A questo proposito la cassazione ha affermato che la pretesa del medico è assoggettata al termine di prescrizione ordinaria (dieci anni), perché diretta all'adempimento di una obbligazione indennitaria, riconducibile come tale alla responsabilità contrattuale. Nel merito della questione la cassazione ha ritenuto che si deve riconoscere al danneggiato un credito alla riparazione del pregiudizio subito per effetto del fatto illecito del legislatore, appunto, di natura indennitaria, così da compensare il cittadino della perdita subita in conseguenza del ritardo nella trasposizione della norma europea nel diritto interno.

La cassazione ha anche precisato che non è necessario provare il dolo o la colpa dell'amministrazione: il diritto al risarcimento del danno spetta per il mero ritardo.

Altra indicazione importante è quella che sottolinea che il diritto al risarcimento spetta anche se la normativa comunitaria non è direttamente e automaticamente esecutiva (self-executing). Inoltre, il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, ma è limitato al danno emergente, senza riconoscimento del mancato guadagno. Il danno, infine, non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte di giustizia europea che accerti l'ina-

Antonio Ciccia